



## La rilevanza giuridica delle norme tecniche



di Marco Loro

(Studio Legale Avvocato Marco Loro)

**P**rima di affrontare il tema in oggetto, è bene precisare che cosa si intende per “norma tecnica”. Innanzi tutto si deve dire che le norme tecniche non sono delle leggi, bensì dei documenti che definiscono alcune caratteristiche (dimensionali, materiali o prestazionali) di un prodotto, di un processo o di un servizio, secondo lo stato dell’arte, tecnico e tecnologico. Esse, quindi, non sono il risultato dell’esercizio del potere legislativo ma rappresentano il frutto dell’elaborazione e dell’aggiornamento continuo che, in base allo sviluppo delle conoscenze tecniche e scientifiche, esperti pongono in essere in rappresentanza di tutte le parti economiche e sociali interessate, dai produttori agli utilizzatori, dai commercianti ai consumatori, dagli operatori alla pubblica amministrazione.

Le norme tecniche sono quindi caratterizzate dai seguenti aspetti:

- 1) **consensualità**, le norme devono essere approvate con il consenso di tutti coloro che hanno partecipato alla loro redazione;
- 2) **democraticità**, tutte le parti economico-sociali interessate devono poter partecipare ai lavori e soprattutto chiunque è messo in grado di formulare

osservazioni nell’*iter* che precede l’approvazione finale delle norme;

- 3) **trasparenza**, ogni ente deputato alla normazione è tenuto a segnalare le tappe fondamentali dell’*iter* di approvazione di un progetto di norma e così è anche tenuto a tenere detto progetto a disposizione degli interessati;
- 4) **volontarietà**, le norme rappresentano un mero riferimento in quanto non vi è obbligo di seguirle e rispettarle se non in determinati specifici casi, legati principalmente alla sicurezza delle persone, come ad esempio in quelli di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 “Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro”.

In quanto prescrizioni di carattere puramente tecnico, dette norme hanno iniziato ad assumere rilevanza giuridica a partire dal 1985, anno del cosiddetto *new approach*. È in particolare con la risoluzione 7 maggio 1985 del Consiglio dell’allora Comunità Economica

Europea che si è deciso, infatti, nell'ambito di una politica di armonizzazione tecnica, che le direttive comunitarie avrebbero avuto la funzione di indicare i requisiti essenziali di sicurezza che i prodotti avrebbero dovuto avere per poter circolare liberamente all'interno della Comunità, riservando l'elaborazione delle stesse agli enti di normazione, attesa riconosciuta impossibilità di cristallizzare le norme di sicurezza in un determinato ambito storico temporalmente compatibile con l'emanazione e/o la "normale vita" di una legge, la quale sin da allora fu chiaro non avrebbe potuto stare "al passo" con l'evoluzione tecnologica e con le scoperte scientifiche. Ha preso così il via il cosiddetto "sistema del rinvio alle norme tecniche" da parte delle norme giuridiche di cui si è discusso nel convegno – primo nel suo genere – tenutosi il 21 febbraio 2006 presso l'Università degli Studi di Milano (patrocinato, fra gli altri, dal Consiglio dei Ministri e dal Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro), in cui hanno partecipato il dott. Rocco Colicchio, consigliere della Corte dei Conti, il prof. Ugo Carnevali, docente alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano, il prof. Fabio Ziccardi, docente alla Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Milano, il prof. Roberto Pardolesi, docente alla Facoltà di

Giurisprudenza dell'Università LUISS di Roma, e il prof. Luigi Giampaolino, consigliere presso l'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici.

Il meccanismo del cosiddetto "rinvio recettizio", in forza del quale sia il legislatore comunitario che quello nazionale rimandano in sede giuridica al rispetto delle norme tecniche elaborate dagli enti di normazione (UNI, CEI, CEN), comporta quindi due vantaggi: a) il primo di natura espositiva e interpretativa, evitando un eccessivo appesantimento del testo giuridico attraverso l'inserimento di regole tecniche; b) il secondo di natura applicativa, evitando che la disciplina giuridica diventi inattuale rispetto all'evoluzione tecnologica, riconoscendosi che l'aggiornamento delle norme tecniche può essere effettuato in tempi più brevi e/o opportuni rispetto a quello legislativo.

I "casi di rinvio" si sono quindi venuti a moltiplicare, tanto in ambito comunitario che nazionale, venendo in alcuni casi ad assumere le norme tecniche il vero fulcro dell'operato legislativo e delle fonti del diritto, come nel caso del DM 14 settembre 2005 recante norme di illuminazione delle gallerie stradali, contenente un richiamo alle norme UNI 11095/2003. Ecco, quindi, che le norme tecniche assumono una rilevanza giuridica e nel contempo impongono un adeguamento o contemperamento con diversi istituti di diritto, come si è avuto modo di spiegare nel convegno citato, sede nella quale, tra le altre, si è dato spazio all'esame di tre diverse problematiche, inerenti rispettivamente:

- 1) il rapporto tra norme tecniche e principi civilistici vigenti in tema di responsabilità e risarcimento correlati a sinistro provocato da un prodotto difettoso;
- 2) il rapporto tra norme tecniche e normativa sul diritto d'autore;
- 3) il rapporto tra norme tecniche e principi generali in materia di concorrenza di mercato.

È quindi su questi tre temi che, senza presunzione di poter apportare ulteriore contributo, rispetto a quanto già emerso nel convegno sopradescritto, si cercherà di fornire qualche strumento e/o dato che possa costituire stimolo per future riflessioni in materia. Per introdurre idoneamente il primo argomento si crede opportuno rammentare la circostanza che il concetto di responsabilità da prodotto difettoso si ispira al principio generale per cui ogni prodotto industriale, qualunque sia l'uso cui è destinato, deve poter essere utilizzato in condizioni di sicurezza, e al riguardo dispone l'art. 5 della direttiva comunitaria 85/374/CEE che «un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze». Ecco che il rispetto delle norme tecniche, in quanto elaborate in forza delle conoscenze ed esperienze



1 Illuminazione di un sottopasso  
2 Illuminazione di una intersezione



scientifiche esistenti in un dato momento storico, soddisfa detto precetto e crea una “presunzione di sicurezza” dei prodotti realizzati in loro conformità che assume rilevanza giuridica, tanto in ambito contrattuale che extracontrattuale. In presenza di un determinato rinvio da parte delle norme di diritto, la conformità del prodotto, processo o servizio alle prescrizioni contenute nelle norme tecniche conduce infatti a ritenere che il prodotto, processo o servizio medesimo sia stato realizzato con criteri di sicurezza tali da escludere ogni responsabilità nella causazione di eventuali danni.

*Nulla quaestio* se non accade alcun sinistro, salvo quanto avanti si dirà in tema di concorrenza; ma se invece, ciò nonostante, il sinistro si verifica?

In ipotesi di danni cagionati da prodotto realizzato in modo conforme alle norme tecniche, anche se la soluzione di ogni singolo caso non potrà prescindere dall’analisi del fatto se le norme tecniche vigenti rispecchiano o meno lo “stato dell’arte”, in generale non potrà soprassedersi dal considerare la buona fede del produttore che in esse ha confidato.

A tale ultimo riguardo è indubbia l’attinenza con il disposto di cui all’art. 2050 del Codice Civile che recita: «Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno».

Nell’ipotesi in cui si siano esattamente rispettate le prescrizioni di cui alle norme tecniche, potrà il danneggiante veder riconosciuta l’applicazione in suo favore di tale norma?

E nell’ipotesi in cui si venga ad appurare che tali norme tecniche non rispecchiano lo stato dell’arte, potrà svolgersi azione di responsabilità nei confronti degli enti normalizzatori?

Quanto al primo interrogativo, posto che il danneggiante potrebbe liberarsi dall’obbligo del risarcimento provando il caso fortuito, potrebbe in effetti costituire la prova del rispetto delle norme tecniche un elemento, tra tutti sicuramente rilevante, ai fini del conseguimento del convincimento del giudice in ordine al verificarsi del caso fortuito.

Quanto al secondo interrogativo, in mancanza di correlato rinvio da parte delle norme legislative, sarebbe evidentemente da risponderci negativamente, posto che in ipotesi la loro osservanza discenderebbe da un’autonoma e libera scelta del soggetto danneggiante.

Anche in presenza di un rinvio legislativo, però, l’applicazione delle prescrizioni contenute nelle norme tecniche non discenderebbe da fatto imputabile agli enti normalizzatori, bensì da fatto del terzo, in questo caso il soggetto che ha disposto il rinvio. L’attribuire rilevanza giuridica alle norme tecniche potrà comportare, in



ogni caso, una diversa distribuzione del rischio sociale, ai danni del danneggiato laddove ciò contribuirà alla prova del caso fortuito, ovvero ai danni del danneggiante laddove il medesimo in buona fede abbia confidato sull’attualità e idoneità delle norme tecniche che, magari anch’esse per caso fortuito, abbiano avuto a fornire indicazioni erronee o inattuali. Ciò ovviamente deve essere considerato nel suo contesto naturale, che è quello di una legislazione a volte lacunosa e contraddittoria, in cui quotidianamente migliaia di persone vengono a confidare nell’operato della magistratura, a cui è demandato appunto il compito non solo di contemperare gli interessi generali con quelli del singolo, interpretando e applicando la legge, bensì anche quello di modificare le scelte operate dal legislatore.

Il secondo tema, ovvero l’eventuale protezione delle norme tecniche attraverso le leggi che tutelano il di-

3 Illuminazione di un attraversamento pedonale (foto Schröder)

4 Illuminazione di un sito industriale

- 5 Illuminazione di uno svincolo  
(foto Philips)
- 6 Sottopasso (foto Philips)

ritto d'autore, motiva dalla circostanza che l'aggiornamento e l'elaborazione continua delle stesse richiedono l'investimento di tempo e risorse, da parte degli enti di normazione, i quali non vengono adeguatamente remunerati.

I benefici di coloro i quali si affidano ai risultati pubblicati dai diversi enti normalizzatori, infatti, in termini economici sono sicuramente superiori rispetto ai costi di acquisto delle norme.

L'applicazione di detta normativa, però, potrebbe forse in parte riequilibrare detto rapporto sinallagmatico ma, in ogni caso, detto rapporto troverebbe concreta tutela solo e soltanto in presenza di azioni dirette a perseguire e sanzionare coloro i quali vengono a violare la normativa medesima, al pari di ciò che accade in relazione a tutti gli altri beni ivi tutelati.

Lo spirito di collaborazione che deve necessariamente intercorrere tra tutti i soggetti interessati, si crede, dovrebbe condurre a diverse forme di contemperamento economico. In punto strettamente giuridico, in ogni caso, è difficile attribuire tale diritto di paternità all'ente normalizzatore quando il risultato conseguito è frutto del contributo di più soggetti.

Passando infine all'aspetto relativo del legame tra norme tecniche e concorrenza, è evidente che la conformità alle norme tecniche si risolverebbe in uno svantaggio per i costruttori onesti e corretti se sul mercato potessero essere immessi impunemente prodotti che conformi a dette norme non sono, a prescindere dalla sicurezza o pericolosità così creata.

Se il mancato rispetto al rinvio operato in sede legislativa non è sanzionato, si consente implicitamente a un produttore di soprassedere dall'osservanza delle norme tecniche, creando un vantaggio differenziale, che si ripercuote in ambito concorrenziale, costituito dal minor costo di produzione dei beni ri-




6

petto al costo maggiore degli stessi realizzati in modo conforme alle prescrizione tecniche. Non è quindi solo un problema di sicurezza, di pericolo per l'incolumità degli utenti, che comunque farebbero affidamento su livelli prestazionali conformi allo stato della tecnica.

Al riguardo, il decreto legislativo n. 172 del 21 maggio 2004, attuativo della direttiva 2001/95/CE, ha attribuito a organismi all'uopo costituiti presso il Ministero delle Attività Produttive importanti compiti e poteri di controllo sui prodotti immessi nel mercato, con facoltà di disporre verifiche, prelevare campioni e prescrivere misure di sicurezza, fino a vietare l'immissione sul mercato di prodotti pericolosi, ordinando e organizzando il ritiro dal mercato di prodotti già commercializzati.

Anche in tale sede normativa il rinvio alle norme tecniche viene effettuato disponendo all'art. 4, che afferma: «Si presume che un prodotto sia sicuro, per quanto concerne i rischi e le categorie di rischi, disciplinati dalla normativa nazionale, quando è conforme alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee, i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione Europea nella "Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee" a norma dell'art. 4 della direttiva n. 2001/95/CE».

In conclusione, pur riconoscendo l'importanza e la validità di simile operato legislativo, che tende a qualificare il nostro ordinamento giuridico sotto il profilo tecnico e tecnologico, si crede occorra ancora una volta confidare nella professionalità e lungimiranza della nostra magistratura, a cui si augura possano, in favore di essa, dette norme tecniche venire a costituire ultroneo valido strumento per dirimere e disciplinare aspetti fondamentali della nostra vita sociale. ■



5